

Divieto di detenzione armi e munizioni: la nuova circolare del Ministero dell'Interno

A chi si rivolge: titolari porto d'armi / nulla osta

Normative di riferimento: Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)
Legge 241 del 1990
Legge 18 aprile 1975 n. 110

Sentenze di riferimento: Consiglio di Stato, Sez. I, 11 aprile 2018 n. 943
Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974
Tar Calabria n. 241 del 2019
Tar Calabria n. 512
Consiglio di Stato sent. 664 del 2019
Consiglio di Stato sent. 435 del 2020
Sentenza n. 809 del 2020 emessa dal Consiglio di Giustizia

Amministrativa per la Regione Siciliana

Sintesi

- Il ministero sottolinea ed evidenzia come, su un piano strettamente statistico, il maggior numero di provvedimenti impugnati in materia di armi riguarda appunto il divieto di detenzione armi e munizioni.
- per l'applicazione di questo provvedimento non ci sia la necessaria evidenza di un abuso delle armi essendo invece necessaria la mera e semplice sussistenza di circostanze che potrebbero anche solo potenzialmente far sospettare che l'interessato non sia affidabile nell'uso delle armi.
- In particolare si fa riferimento a tre ordini di circostanze.
- Il primo riguarda le condizioni in presenza delle quali le frequentazioni intrattenute dalla persona possono portare ad un giudizio negativo circa la capacità del detentore di non abusare delle armi.
- Il secondo ordine di circostanze riguarda, invece, l'inquadramento di un altro elemento fattuale frequentemente addotto alla base dell'adozione di provvedimento in 39 tulps.
- Un terzo ordine di circostanze l'onere dell'istruttoria che grava sul Prefetto.
- Un provvedimento con valenza sine die contrasterebbe con l'art. 97 della Costituzione e, più specificatamente, con i connessi canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa "non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto , laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio nel tempo della pericolosità della persona".

A questo punto si riconosce certamente all'interessato il diritto soggettivo protetto di vedere aggiornata la valutazione nei propri confronti a fronte di elementi successivi all'evento ostativo.

In particolare si dovranno tenere conto di elementi come:

- Il decorso di un tempo ragionevole dal momento di adozione del provvedimento inibitorio;
- Presenza di positive sopravvenienze che abbiano modificato il quadro indiziario posto alla base della pregressa valutazione di inaffidabilità;



all 4 sho
BE A SHOOTER